

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2261)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 24 maggio 1967 (V. Stampato n. 3763)*

**d'iniziativa dei deputati RIPAMONTI, BUTTE', CARRA, BARONI, ALESSANDRINI,  
DALL'ARMELLINA, GUARIENTO, GREGGI, NANNINI, RINALDI, ABATE  
e COCCO Maria**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 maggio 1967*

**Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218:  
« Provvedimenti per l'edilizia popolare »**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218, è sostituito con il seguente:

« Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione è già stata ultimata o collaudata ».